



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 72/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69476** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 20 febbraio 2024, proposto da

D. V. G., nato OMISSIS, ed ivi residente (cf. OMISSIS);

G. C., nato OMISSIS, ed ivi residente (cf. OMISSIS);

tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce su documenti informatici separati ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., dall'avv. Ignazio Sposito ((CF. SPSGNZ79E12G812G) del foro di Nola indirizzo PEC avvocatosposito@pec.it, o presso il numero di fax 081.19256509 come da mandato allegato al ricorso introduttivo e con elezione di domicilio telematico alla PEC dei propri patrocinatori;

- parte ricorrente -

Contro

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.F. 80188230587, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma alla Piazza Colonna n. 370, 00187 rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui

Uffici elettivamente domiciliata in Palermo alla Via Valerio Villareale, 6;

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, C.F. 80415740580, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma alla Via XX Settembre n. 97, 00187 rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici elettivamente domiciliata in Palermo alla Via Valerio Villareale, 6;

- **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**, in persona del Ministro *pro tempore* con sede a Roma alla Via Veneto, 56 - rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici elettivamente domiciliata in Palermo alla Via Valerio Villareale, 6;

- **INPS** - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale- In persona del legale rappresentante *pro tempore*, Via Ciriaco De Mita - 00144 ROMA;

- **-parti resistenti-**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Rilevata, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, l'assenza di soggetti aventi titolo a comparire.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha agito per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della

pensione dei ricorrenti introdotte con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo:

“- in via preliminare di rito, 1) rinviare alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE i due quesiti preliminari di diritto dell’Unione europea sopra illustrati; 2) rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di costituzionalità di cui all’art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alla luce degli argomenti in narrativa; Nel merito, 3) in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l’Amministrazione convenuta al reintegro dell’indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno. Con vittoria di onorari e spese generali come generale norma”.

Con decreto del 7 ottobre 2024, comunicato in pari data alla parte ricorrente, è stata fissata l’udienza del 20 febbraio 2025 ore 12.00.

Non è stata depositata prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza alla parte resistente.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025 nessuno è comparso e la causa è stata posta in decisione come da relativo verbale.

Tanto premesso deve rilevarsi che il comma 3 dell’articolo 155 c.g.c. prevede, al secondo periodo, che *“Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all’amministrazione a cura del ricorrente,*

unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso”.

Inoltre, il successivo comma 5-bis stabilisce che “il ricorrente deve...depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.”

La mancata costituzione di parte convenuta e l'omesso deposito, a cura di parte ricorrente, della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché l'assenza delle parti alla pubblica udienza testimoniano la mancata instaurazione del contraddittorio.

Va, poi, rammentato che, in generale, la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notificazione, di cui al comma 10 dell'art. 155 c.g.c., e l'omesso assolvimento dell'onere di notificazione sono sostanzialmente accomunati dall'effetto, in entrambi i casi, della mancata chiamata in giudizio della parte convenuta e della mancata instaurazione del contraddittorio, in ragione del mancato assolvimento di un onere che grava sulla parte ricorrente.

Pertanto, la disposizione recata dal predetto comma 10 - che prevede espressamente l'estinzione del giudizio - può ritenersi applicabile anche all'ipotesi della mancata notifica del ricorso e del decreto (art. 155, comma 3 c.g.c.) come nella fattispecie in esame, con la conseguenza che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo in ragione della

improcedibilità dello stesso (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 183/2021).

Infine, occorre evidenziare che l'articolo 111, comma 4 c.g.c. dispone che *“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza”*.

Data la mancata instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione giudizio;
- nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 marzo 2025

Pubblicato il 6 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)